

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3943

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALVANESE, CERRINA FERONI, MACCIOTTA, LODA, PALLANTI,
GUALANDI, TRIVA, BARBERA, D'AMBROSIO, FANTÒ, GIANNI,
MOSCHINI, SOAVE, STRUMENDO, VIRGILI**

Presentata il 30 luglio 1986

Norme in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende riformare il sistema di reclutamento del personale del pubblico impiego attraverso la previsione di concorsi unici nazionali per tutte le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

I vigenti sistemi di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, che consente l'espletamento di centinaia di concorsi analoghi e ripetitivi, è ormai al collasso, ingestibile, dispendioso, e soprattutto inidoneo a dare risposte e alle esigenze della pubblica amministrazione di coprire i posti vacanti in tempi ragionevolmente brevi, e alle esigenze dei giovani in cerca di prima occupazione

Migliaia di giovani disoccupati, in gran parte diplomati, sono diventati lettori attenti della *Gazzetta Ufficiale* al fine

di essere informati di tutti i concorsi che vengono banditi per la copertura di posti nelle varie amministrazioni pubbliche, e affrontano notevoli disagi anche economici, per spostarsi da un capo all'altro della penisola per partecipare a detti concorsi

Si rende, pertanto, urgente porre mano ad una riforma che, pur mantenendo in vita il sistema concorsuale, per altro previsto dalla Costituzione, lo semplifichi, lo razionalizzi, ne accorci i tempi di espletamento, limiti lo spreco di denaro pubblico, offra serie garanzie di equità, trasparenza, correttezza, e soprattutto allevi il disagio economico e psicologico dei giovani in cerca di lavoro

Il Governo avrebbe potuto già da tempo porre rimedio a tale situazione, infatti la legge n. 312 del 1980 sul nuovo

assetto retributivo-funzionale del personale dello Stato prevedeva all'articolo 7 « concorsi unici per tutte le amministrazioni », ugualmente la legge-quadro per il pubblico impiego, la n. 93 del 1983, prevedeva all'articolo 20 procedure di reclutamento « uniche per le stesse qualifiche anche se relative ad amministrazioni o enti diversi ».

Ma sia la legge n. 312 del 1980 che la legge-quadro sono rimaste in questo punto inattuata per l'incapacità del Governo a vincere le resistenze presenti nelle varie amministrazioni alla unificazione delle procedure concorsuali.

Si rende, pertanto, necessario intervenire con un'apposita disposizione legislativa.

Questi i punti fondamentali della presente proposta di legge.

Si istituiscono concorsi unici nazionali con scadenza biennale per tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Detti concorsi possono essere banditi anche per i posti vacanti in una sola regione o circoscrizione.

Si attribuiscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, tutte le competenze in materia concorsuale.

Si istituisce il serbatoio degli idonei dal quale è possibile attingere per la copertura dei posti che si rendono vacanti durante il biennio di vigenza delle graduatorie, anche se non previsti dall'atto del bando.

Si prevedono concorsi per soli titoli, per le qualifiche, i profili e le categorie professionali per i quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo. Si propone tale procedura non solo per le amministrazioni dello Stato, ma per tutto il comparto pubblico (regioni, province, comuni, comunità montane, USL). È questa una modifica fondamentale al fine di garantire l'obiettivo della massima trasparenza ed equità nell'accesso ai pubblici impieghi. Attualmente anche i concorsi per le qualifiche basse prevedono prove scritte e colloqui, che in considerazione delle mansioni cui tale personale dovrà essere addetto (manovale, custode, auti-

sta, operatore ecologico, ecc.) e considerato l'enorme numero dei concorrenti, molti dei quali diplomati o addirittura laureati, appaiono assolutamente inadeguati ai fini della selezione del personale, e facilmente si prestano a distorsioni clientelari. Si propone, quindi, la formazione delle graduatorie sulla base di criteri assolutamente oggettivi: l'anzianità di iscrizione alle liste di collocamento, il carico familiare, l'età; le graduatorie saranno, inoltre, redatte con procedure automatizzate. Il possesso di una qualifica di mestiere, se richiesta, sarà attestata dalla relativa iscrizione alle liste del collocamento. È data comunque facoltà alle amministrazioni di prevedere, dopo la formazione delle graduatorie per titoli, anche prove selettive e attitudinali cui chiamare dalla graduatoria per titoli e secondo l'ordine della stessa un numero di candidati pari al numero dei posti messi a concorso aumentato del 20 per cento.

Sempre per le qualifiche basse si consente la possibilità di riserve di posti per i lavoratori in cassa integrazione, stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su richiesta delle commissioni regionali per l'impiego e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.

Si realizza un primo collegamento, anche se limitativo, tra il mercato del lavoro pubblico e quello privato, facendo obbligo all'Osservatorio per il pubblico impiego di trasmettere alle commissioni regionali per l'impiego tutte le carenze di personale nella pubblica amministrazione, relative al territorio della regione su cui la commissione è competente; queste carenze devono essere rese pubbliche a cura delle stesse commissioni regionali per l'impiego.

Si estendono alle regioni, province, comuni, USL, comunità montane, i meccanismi relativi ai concorsi biennali e al serbatoio degli idonei.

Si dà facoltà alle autonomie locali, a seguito di regolamento attuativo, di attingere, per il reclutamento del proprio personale, dalle graduatorie nazionali.

Va precisato che nel recente accordo intercompartimentale per il pubblico impiego si fa riferimento a procedure concorsuali uniche per il reclutamento in tutto il settore pubblico, che sono in corso gli accordi di comparto che si occuperanno anche di tale aspetto, e che è stata istituita una commissione presso il Dipartimento per la funzione pubblica con compiti di studiare proposte di riforma al sistema concorsuale, e pertanto non si è voluta prefigurare con la presente proposta di legge alcuna soluzione

che potesse apparire lesiva del principio dell'autonomia degli enti locali e del decentramento.

Unificare i concorsi per il comparto dello Stato risolve solo in parte il problema di razionalizzare e semplificare i meccanismi di accesso alla pubblica amministrazione, quindi si auspica che si possa, anche a seguito degli accordi di comparto, arrivare ad una soluzione del problema che consenta l'unificazione dei concorsi per il reclutamento del personale dello Stato e degli enti locali.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Concorsi unici nazionali).

1. All'assunzione del personale civile delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si procede, a partire dal 1° gennaio 1987 mediante concorsi unici nazionali per profili professionali, o qualifiche, o categorie identiche o affini.

2. Detti concorsi sono banditi con scadenza biennale, sulla base del quadro della carenza degli organici e delle previsioni della cessazione dall'impiego del biennio successivo, determinato dal Ministro per la funzione pubblica ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

3. Nei bandi di concorso sono indicati il numero dei posti disponibili nelle varie amministrazioni di cui al comma 1, distinti per ciascun profilo professionale, o qualifica o categoria e le rispettive sedi.

4. Il numero dei posti messi a concorso è comprensivo dei posti vacanti all'atto del bando e di quelli che lo saranno nel biennio successivo.

5. Sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, tutte le attribuzioni in materia di concorsi spettanti ai singoli Ministeri.

6. I concorsi di cui al presente articolo possono essere banditi anche limitatamente alla copertura di posti vacanti in determinate regioni o circoscrizioni, fatta salva la facoltà di tutti i cittadini italiani di parteciparvi.

ART. 2.

(Bandi di concorso).

1. I concorsi di cui all'articolo 1 della presente legge sono banditi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

emanato di concerto con i ministri interessati e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*; ad essi possono partecipare tutti i cittadini italiani, purché in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'ammissione ai pubblici uffici.

2. Il primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 45 ».

3. Il secondo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3 della legge 3 giugno 1978, n. 288, sono abrogati.

4. L'articolo 3 della legge 3 giugno 1978, n. 288, è sostituito dal seguente:

« Possono accedere agli impieghi negli enti di diritto pubblico non economici, nelle regioni, province e comuni, nelle USL, nelle comunità montane, negli enti pubblici economici e negli istituti di credito di diritto pubblico, coloro che posseggono i seguenti requisiti:

- a) la cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 45 ».

5. Non possono essere richiesti requisiti o previste prove che, senza essere particolarmente indicative di una qualità della prestazione professionale, possono costituire una discriminazione tra le persone ed in particolare nei confronti delle donne.

6. La documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'ammissione ai pubblici uffici deve essere prodotta solo all'atto della chiamata in servizio.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano, oltre che ai concorsi per gli impieghi civili dello Stato, anche ai concorsi per il personale degli enti di diritto pubblico non economici, delle regioni, province, comuni, USL, comunità montane, delle aziende municipalizzate, delle aziende esercenti pubblici esercizi in regime di concessione e degli enti pubblici economici.

ART. 3.

(Formazione delle graduatorie).

1. I bandi di concorso devono prevedere la facoltà per i candidati di indicare, all'atto della domanda di ammissione, le Amministrazioni e le sedi per cui intendono concorrere.

2. La non indicazione di preferenze è considerata espressione della volontà di accettare la nomina presso qualsiasi sede o Amministrazione.

3. Le graduatorie dei concorsi vengono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposte al visto della Corte dei conti.

4. Le nomine in servizio sono effettuate nell'ordine della graduatoria e nel rispetto delle preferenze indicate dal candidato.

5. I vincitori di concorsi che rifiutano di accettare la nomina presso una Amministrazione o una sede non indicate all'atto della domanda mantengono il posto in graduatoria e devono essere chiamati con precedenza a coprire i restanti posti disponibili.

6. L'accettazione della nomina comporta l'obbligo di permanenza nella regione per un minimo di cinque anni.

ART. 4.

(Serbatoio degli idonei).

1. Le vacanze di organico che si dovessero verificare nel biennio di validità delle graduatorie, anche se non previste all'atto del bando, vengono coperte con

nomine in servizio dei restanti idonei delle suddette graduatorie a secondo l'ordine delle stesse.

ART. 5.

(Commissioni esaminatrici).

1. Le commissioni esaminatrici per i concorsi di cui alla presente legge, sono formate mediante pubblica estrazione a sorte tra nominativi contenuti in elenchi tenuti a cura del Dipartimento per la funzione pubblica.

2. È incluso negli elenchi di cui al comma 1 anche il personale in quiescenza.

3. Le commissioni esaminatrici lavorano a tempo pieno.

ART. 6.

(Concorsi per titoli).

1. I concorsi per profili, qualifiche o categorie per i quali è previsto il requisito della scuola dell'obbligo sono per titoli.

2. Costituiscono titolo ai fini della formazione della graduatoria:

a) l'anzianità di iscrizione alle prime tre classi delle liste di collocamento;

b) il carico familiare, rilevabile esclusivamente dai figli a carico; il relativo punteggio va calcolato al 50 per cento per ciascun coniuge e in caso di separazione o divorzio è interamente attribuibile al coniuge affidatario;

c) a parità di ogni altro titolo prevale l'età.

3. Il periodo di indennità speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, è equiparato all'anzianità di iscrizione nelle prime tre classi delle liste del collocamento.

4. Il possesso della qualifica professionale e di mestiere, nei concorsi in cui viene richiesto come requisito, è attestato dalla relativa iscrizione al collocamento.

5. Per la formazione delle graduatorie si deve fare ricorso a procedure automatizzate.

6. Per determinati profili professionali, qualifiche o categorie, si possono prevedere, con il bando di concorso, prove selettive ed attitudinali; a queste sono ammessi sulla base di graduatorie formate ai sensi del comma 2, un numero di candidati pari al numero dei posti messi a concorso aumentato del 20 per cento.

7. Devono essere affissi negli uffici del collocamento copie dei bandi per i concorsi di cui al presente articolo e le successive graduatorie.

ART. 7.

(Periodo di prova).

1. Per il personale assunto ai sensi dell'articolo 6, con concorso per soli titoli, e senza prova selettiva o attitudinale, il periodo di prova ha valore di prova selettiva. In tal caso, pertanto, durante il periodo di prova le amministrazioni verificano le reali capacità degli assunti a svolgere le mansioni connesse alla qualifica funzionale inizialmente loro attribuita, anche attraverso l'organizzazione di specifici corsi di qualificazione.

2. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova non è prorogabile ed il rapporto di lavoro s'intende risolto.

ART. 8.

(Quote di riserva per i lavoratori in cassa integrazione guadagni).

1. Per i concorsi di cui all'articolo 6 possono essere stabilite quote di riserva per i lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione guadagni a qualunque titolo e senza turnazione, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1979,

n. 301, e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite massimo corrispondente al rapporto esistente in ambito regionale tra lavoratori in cassa integrazione ed iscritti nelle prime tre classi delle liste del collocamento.

2. Tale riserva è autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su indicazione delle commissioni regionali per l'impiego, e previa intesa con le confederazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.

ART. 9.

(Assunzioni negli enti locali).

1. Le regioni, province, comuni, USL, comunità montane, assumono il proprio personale mediante concorsi indetti con cadenza biennale.

2. Il numero dei posti messi a concorso è comprensivo dei posti vacanti all'atto del bando e di quelli che lo saranno nel biennio successivo.

3. I concorsi per i profili, qualifiche o categorie, per i quali è previsto il requisito della scuola dell'obbligo, sono per titoli, ai sensi e secondo le procedure degli articoli 6 e 7.

4. Le regioni, province, comuni, comunità montane, USL, possono deliberare, con regolamento emanato in attuazione della presente legge, di assumere il proprio personale dalle graduatorie nazionali redatte ai sensi e con le procedure della presente legge.

ART. 10.

(Assunzioni a tempo determinato o stagionali).

1. Le assunzioni di personale a tempo determinato e stagionale, nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, negli enti di diritto pubblico non economico, nelle regioni, nelle province, comuni, nelle USL e nelle comunità montane, sono effettuate mediante chiamata numerica delle prime tre

liste del collocamento ordinario, per tutte le qualifiche che richiedono il requisito del titolo di studio inferiore o il diploma di scuola media superiore.

2. In deroga a quanto sopra previsto, continua ad applicarsi il terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, per il personale stagionale che ha già prestato servizio precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

(Pubblicità delle vacanze di organico).

1. L'Osservatorio nazionale per il pubblico impiego di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 agosto 1985, n. 444, deve trasmettere alle commissioni regionali per l'impiego tutti i dati relativi alle vacanze negli organici del personale civile delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, degli enti di diritto pubblico non economici, delle regioni, province, comuni, USL e delle comunità montane, per le sedi incidenti nel territorio di competenza delle suddette commissioni.

2. I dati di cui al comma 1 devono essere affissi negli uffici di collocamento.

ART. 12.

(Assunzione nelle Aziende municipalizzate, aziende in regime di concessione ed enti pubblici economici).

1. Le aziende municipalizzate, le aziende esercenti pubblici servizi in regime di concessione e gli enti pubblici economici procedono all'assunzione di personale per le qualifiche per le quali è previsto il requisito della scuola dell'obbligo, mediante chiamata numerica delle prime tre liste del collocamento ordinario.

2. Le assunzioni per le altre qualifiche devono essere organizzate con selezioni almeno biennali e sulla base delle esigenze di organico previste per il medesimo periodo.

ART. 13.

(Regolamenti di esecuzione).

1. Per i concorsi di cui all'articolo 1, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, il Consiglio di Stato, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono determinati i profili professionali, le categorie e le qualifiche per le quali non sarà adottato il reclutamento unico nazionale.